



## Dichiarazione del legno e i prodotti del legno

**Informazioni su dichiarazione obbligatoria**

**Flusso delle informazioni nella filiera del legno**

**Esempi di dichiarazione in offerte**

## Impressum

### **Foglio esplicativo pratico ASFMS**

«Dichiarazione del legno e i prodotti del legno»

### **Versione**

Edizione 12/2011

### **Redazione**

VSSM Technik & Betriebswirtschaft

### **Autori**

Gerhard Rasch, Daniel Furrer

### **Traduzione in italiano**

Luca Pedrotta, ASFMS Sezione Ticino

### **Opuscolo pinzato**

12 pagine a colori CHF/eseempl. 30.–

### **Ordinazioni**

Schreiner-Shop

Tel. 044 267 81 41

E-mail: schreinershop@vssm.ch

### **Download**

Per soci ASFMS sotto: [www.vssm.ch](http://www.vssm.ch), Technik & Betriebswirtschaft

Traguardo/scopo del volantino esplicativo pratico ASFMS:

Permette alle aziende del settore della falegnameria di attuare ogni giorno nella pratica, attraverso informazioni e cenni professionali, le norme e prescrizioni di riferimento. Per una miglior lettura del volantino è adottata la forma maschile. Questa è solo la semplificazione linguistica. Naturalmente sono sempre considerati i membri di entrambi i sessi.

## Indice

<b>Punto di partenza</b> .....	5
Retrosцена, sviluppo	
<b>Basi legali</b> .....	5
Legge sull'informazione dei consumatori	
Soluzione in tappe	
Sgravio amministrativo	
Esecuzione	
<b>Obbligo di dichiarare</b> .....	5
Chi deve dichiarare legno e prodotti in legno	
Quando si deve dichiarare	
Cosa si deve dichiarare	
Produzioni individuali e piccole serie nella soluzione commerciale	
Produzione in serie industria e commercio	
Da dove provengono le informazioni	
<b>Controllo</b> .....	7
Auto controllo	
Organo di controllo	
Esecuzione del controllo	
<b>Applicazione</b> .....	7
Pena	
Mulle	
<b>Entrata in vigore</b> .....	7
Disposizione transitoria	
Entrata in vigore	
<b>Note pratiche</b> .....	8
Prodotti certificati	
Legno svizzero	
Mobili in legno massello con struttura metallica	
Sottostrutture	
Facciate e pannelli di copertura in legno massello	
Mobili in pannello di legno massello	
<b>Catena del legno</b> .....	9
<b>Esempi di dichiarazioni</b> .....	10
Offerta con dichiarazione nel piè di pagina	
Offerta con dichiarazione nella posizione del testo	
<b>Allegato / Aggiornamento e completamento</b> .....	12



## Punto di partenza

### **Retrosceca, sviluppo**

L'abbattimento illegale di legno tropicale e lo sfruttamento di foreste da produzioni/commerci ecologicamente e socialmente non sostenibile dovrebbero essere evitati.

Con questa domanda le associazioni di consumatori e le organizzazioni ambientaliste fecero pressione su selvicoltura e su aziende che lavorano il legno.

Questa preoccupazione legittima venne presa in considerazione sia a livello internazionale come pure nazionale e implementata legislativamente.

Le soluzioni apportate si differenziano da nazione a nazione.

In svizzera la gestione responsabile del consumatore venne presa sul serio e di conseguenza nacque l'obbligo di dichiarare legno e i prodotti del legno. Il consumatore deve essere informato e può comperare senza divieti.

## Basi legali

### **Legge sull'informazione dei consumatori**

Il 4 giugno 2010, il Consiglio federale ha approvato un'ordinanza sostenuta dalla legge sull'informazione dei consumatori la quale introduceva gli obblighi di dichiarazione per il legno e i prodotti del legno. L'ordinanza è entrata in vigore il 1. ottobre 2010 con un periodo di transizione per fine 2011.

### **Soluzione in tappe**

In un primo tempo, saranno sottoposti a obbligo di dichiarazione il legno grezzo, il legname rotondo e determinati prodotti di legno massiccio di cui è relativamente semplice evincere l'origine e la tipologia. L'obbligo di dichiarazione sarà esteso in un secondo tempo ad altri prodotti lignei in concomitanza con i chiarimenti relativi al contenuto della nuova disposizione UE in materia di legno e prodotti lignei di cui non è prevista l'attuazione prima del 2013.

### **Sgravio amministrativo**

Al fine di sgravare l'onere amministrativo delle piccole e medie imprese, per piccole serie di legno è prevista una dichiarazione forfettaria dell'origine.

### **Esecuzione**

L'esecuzione spetta all'Ufficio federale del consumo (UFDC).

## Obbligo di dichiarare

### **Chi deve dichiarare legno e prodotti in legno**

In linea di principio ogni persona (fisica o giuridica) che consegna legno o prodotti in legno a consumatrici e consumatori (consumatore finale).

Obbligati a dichiarare sono per esempio i commercianti al dettaglio (negozi di mobili, distributori di materiali edili, negozi Do-it-yourself, ecc.), come pure falegnamerie, carpenterie e imprese di costruzioni in legno in scambi commerciali con i consumatori finali.

### **Quando si deve dichiarare**

La dichiarazione dovrebbe avvenire al momento della consegna del prodotto al consumatore.

### **Cosa si deve dichiarare**

Dapprima l'essenza del legno, significa specificare il nome commerciale del legno (non nomi fantasia come «rovere della Tasmania» o «rovere affumicato»). Se non risulta possibile specificare l'essenza del legno allora possono essere specificate più essenze oppure il genere.

Inoltre va specificata la provenienza del legno. Il termine «origine» si riferisce al paese dove il legno è stato raccolto. Se il paese di origine risulta difficile da individuare esiste la possibilità di specificare più probabili paesi di origine. Risultano più di cinque probabili paesi in causa esiste la possibilità di specificare la minore regione geografica (es.: Scandinavia, Europa orientale, Africa occidentale ecc.). La specificazione «EU» va dichiarata solo qualora la regione europea non può essere focalizzata in modo più preciso oppure si dovrebbe specificare gran parte degli stati EU. La designazione della regione può essere applicata anche se il legname era stato acquistato e immagazzinato prima della entrata in vigore dell'obbligo di dichiarazione e di conseguenza l'origine è sconosciuta.

### **Produzioni individuali e piccole serie nella soluzione commerciale**

Le falegnamerie e carpenterie che producono manufatti individuali e piccole serie fino a 50 pezzi possono informare le consumatrici e consumatori su tipo e origine del legno anche con l'ausilio di uno scritto aziendale allegato al preventivo. È pure possibile nominare direttamente il tipo e l'origine del legno nel testo dell'offerta o nel piè di pagina. In questi documenti aziendali i paesi di provenienza sono da dichiarare per ogni tipo di legno su base degli acquisti dell'anno precedente. In questo modo le piccole aziende non sono caricate di lavoro amministrativo supplementare sproporzionato. Tipo e provenienza del legno sono da dichiarare in una lingua ufficiale della confederazione, in tedesco, francese o italiano.

### **Produzione in serie industria e commercio**

Le dichiarazioni su tipo e provenienza del legno non devono apparire obbligatoriamente sul prodotto.

Le informazioni possono apparire su imballaggio, immediatamente vicino al prodotto, sullo scaffale o in cataloghi. Se la vendita avviene tramite spedizione commerciale (via Internet o cataloghi) e acquisibile direttamente online o tramite modulo d'ordine, allora valgono i requisiti di dichiarazione come per l'acquisto in negozio. Se viene fornita solo pubblicità in internet o nel catalogo, senza la possibilità di ordinare via internet o con modulo d'ordine allora non vi è alcun obbligo di dichiarazione. Tipo e provenienza del legno sono da dichiarare in una lingua ufficiale della confederazione, in tedesco, francese o italiano.

### **Da dove provengono le informazioni**

Il commercio del legname non sottostà all'obbligo di dichiarazione (eccezione se commercia con i consumatori).

Il commercio del legname deve tuttavia fornire le informazioni necessarie e opportune su tipo e provenienza del legno ai propri clienti che le devono successivamente dichiarare con i propri prodotti commerciali. Così, il tipo e la provenienza del legno sono da dichiarare preferibilmente su fatture e/o bollettini di consegna. La divulgazione delle informazioni rilevanti è inoltre concepibile anche in negozi online, nella pagina internet della propria azienda su descrizione dei prodotti oppure in cataloghi dei materiali e listini dei prezzi. Ulteriori informazioni sotto:

HWS Holzwerkstoff Schweiz: [www.holzhandelszentrale.ch](http://www.holzhandelszentrale.ch)

## Controllo

### Auto controllo

Le persone che consegnano al consumatore legno o prodotti in legno devono nell'ambito delle proprie attività garantire la corretta dichiarazione dei beni. Sono tenuti a garantire il flusso delle informazioni attraverso la catena delle forniture e se richiesto di fornire informazioni gratuite agli organi di controllo.

### Organo di controllo

L'ufficio federale del consumo (UFDC) è incaricato a eseguire i controlli per la messa in atto dell'obbligo di dichiarazione. L'UFDC può avvalersi per il controllo anche di organizzazioni pubbliche e private. Le unità amministrative che controllano prodotti di legno sulla base della legislazione federale, hanno l'obbligo di collaborare con l'UFDC. Le unità amministrative si sostengono e si informano reciprocamente.

### Esecuzione del controllo

Controlli a campione, per verificare se le dichiarazioni sono allegare e il dovere di auto controllo è rispettato, dovrebbero essere eseguiti al punto di vendita.

Dal momento che in ultima analisi, solo le dichiarazioni verificabili in correttezza sono credibili, l'UFDC può, in caso di dubbio, esaminare e prelevare prove per l'identificazione come bollettini di consegna, contratti, fatture e altri documenti.

## Applicazione

### Pena

Secondo l'articolo 11 LIC è punito con la multa, chi intenzionalmente viola una prescrizione del Consiglio federale sulla dichiarazione di merci o di servizi, che commina una pena.

### Multe

Sono applicate multe se risulta da un controllo che l'obbligo di dichiarazione è stato violato.

## Entrata in vigore

### Disposizione transitoria

Sono previsti periodi di transizione fino alla fine del 2011, al fine di consentire alla cerchia di interessati di costruire un sistema per ottenere le informazioni necessarie.

La dichiarazione di legni, i quali erano stati acquistati e immagazzinati prima dell'obbligo di dichiarazione, è possibile con «provenienza sconosciuta».

### Entrata in vigore

Il regolamento è entrato in vigore il 1.Ottobre 2010.

## Note pratiche

### **Prodotti certificati**

L'obbligo di dichiarare vale per tutti i prodotti in legno e derivati del legno «che rientrano nel campo di applicazione del regolamento», ciò significa, anche per prodotti certificati con Label come «FSC», «PEFC» oppure «marchi di origine legno svizzero (HSH)» deve esserne dichiarato il paese di origine.

### **Legno Svizzero**

Termini come «legno svizzero» e informazioni di vendita simili e informazioni marketing non sostituiscono l'obbligo di dichiarazione.

### **Mobili in legno massello con struttura metallica**

I mobili in legno massello su piedestallo per es. in metallo devono pure essere dichiarati.

### **Sottostrutture**

Mobili, in cui per esempio le strutture di sostegno in legno massello non sono a vista, non devono essere dichiarati. Anche divani con gambe in legno massello non sono da dichiarare.

### **Facciate e pannelli di copertura in legno massello**

Le facciate a cucine, a pareti, ad armadi o elementi di rivestimento in legno massello sono da dichiarare.

### **Mobili in pannello di legno massello**

Mobili in pannello di legno massello sono da dichiarare.

### **Links**

[www.vssm.ch](http://www.vssm.ch), parola chiare, Holzdeklaration

[www.konsum.admin.ch/holzdeklaration](http://www.konsum.admin.ch/holzdeklaration), ufficio federale del consumo VFDL

## Catena del legno



## Offerta con dichiarazione nel piè di pagina

**Falegnameria massello**  
 Via Umberto 6  
 CP  
 9099 Acero  
 Telefono 044 267 81 00  
 Fax 044 267 81 50  
 www.falegnameriamassello.ch

Bellinzona, 20 ottobre 20xx

Signor e Signora  
 Giovanni e Vera campione  
 Via degli abeti 11  
 9999 Boschetto

<b>Offerta</b>			
Gentile Signora Vera Campione Egregio Signor Giovanni Campione			
Vi ringraziamo per l'interesse dimostrato ai nostri prodotti su misura, innovativi e di alta qualità. Siamo lieti di proporvi i nostri componenti di arredo secondo la nostra riunione del 12.10.20xx.			
<b>Tavolo per la sala da pranzo, dimensione 2400 x 1000 x 720mm.</b> Tavolo in legno massiccio composto da lamelle longitudinali di larghezza da 60 fino 90mm. Spessore del tavolo 60mm. Telaio del piede in legno massiccio composto da lamelle longitudinali. Spessore dei piedi 100 x 100mm Essenza: noce	Quantità Pz. 1	Prezzo .....	Totale .....
<b>Sedie modello "Runa" 400 x 910 x 450mm</b> Sedia in legno massiccio composto da lamelle longitudinali di spessore 60mm. Essenza: noce	Quantità Pz. 6	Prezzo .....	Totale .....
		Somma .....	.....
		Iva 8% .....	.....
		<b>Totale</b> .....	.....
Vi assicuriamo fin d'ora una fornitura a regola d'arte e puntuale.			

Dichiarazione:  
 Pino > Svizzera, Austria; abete > Svizzera, Austria; faggio > Svizzera, Francia; noce > Svizzera, Francia; olmo > Svizzera, Germania; ciliegio > Svizzera, Francia;.....

## Offerta con dichiarazione nella posizione del testo

**Falegnameria massello**  
 Via Umberto 6  
 CP  
 9099 Acero  
 Telefono 044 267 81 00  
 Fax 044 267 81 50  
 www.falegnameriamassello.ch

Bellinzona, 20 ottobre 20xx

Signor e Signora  
 Giovanni e Vera campione  
 Via degli abeti 11  
 9999 Boschetto

### Offerta

Gentile Signora Vera Campione  
 Egregio Signor Giovanni Campione

Vi ringraziamo per l'interesse dimostrato ai nostri prodotti su misura, innovativi e di alta qualità. Siamo lieti di proporvi i nostri componenti di arredo secondo la nostra riunione del 12.10.20xx.

<b>Tavolo per la sala da pranzo, dimensione 2400 x 1000 x 720mm.</b>	Quantità	Prezzo	Totale
	Pz. 1	.....	.....

Tavolo in legno massiccio composto da lamelle longitudinali di larghezza da 60 fino 90mm.

Spessore del tavolo 60mm.

Telaio del piede in legno massiccio composto da lamelle longitudinali. Spessore dei piedi 100 x 100mm

Essenza: noce

Provenienza: Svizzera

<b>Sedie modello "Runa" 400 x 910 x 450mm</b>	Quantità	Prezzo	Totale
	Pz. 6	.....	.....

Sedia in legno massiccio composto da lamelle longitudinali di spessore 60mm.

Essenza: noce

Provenienza: Svizzera

Somma	.....
Iva 8%	.....
<b>Totale</b>	.....

Vi assicuriamo fin d'ora una fornitura a regola d'arte e puntuale.

## Foglio di dichiarazione allegato all'offerta

**Falegnameria massello**  
 Via Umberto 6  
 CP  
 9099 Acero  
 Telefono 044 267 81 00  
 Fax 044 267 81 50  
 www.falegnameriamassello.ch

### Dichiarazione del nostro legno massiccio

validità 1. gen. – 31. dic. 2012

<b>essenza</b>	<b>provenienza</b>
acero	Svizzera, Francia, Italia
cembro	Svizzera, Austria
faggio	Svizzera, Francia, Germania
betulla	Svizzera, Francia, Italia
pero	Svizzera, Francia, Italia
douglas	Svizzera, America del nord
frassino	Svizzera, Francia
rovere	Svizzera, Francia, America del nord
pino	Svizzera, Austria, Finlandia
ciliegio	Svizzera, Francia, America del nord
pino silvestre	Svizzera, Italien, Austria
larice	Svizzera, Italia, Austria
tiglio	Svizzera, Francia
noce	Svizzera, Francia, America del nord
sipo, khaya	Angola, Gabun, Costa d'Avorio
abete bianco	Svizzera, Austria, Francia
olmo	Svizzera, Germania

**il falegname**  
 l'uomo che fa  
 luomochefa.ch

I soci ASFMS possono scaricare questo esempio sotto [www.vssm.ch](http://www.vssm.ch).

## Allegato / Aggiornamento e completamento

### **Cosa significa «consumatore finale»?**

Come «consumatore finale» contano «consumatori» in riferimento alla legge federale sull'informazione dei consumatori (LIC). La definizione è:

«consumatore finale (consumatori) sono persone, che acquistano merci o servizi per scopi che non sono in relazione con le proprie attività imprenditoriali o professionali».

Fonte «Ufficio federale del consumo» (UFDC)

Per la pratica nel settore delle costruzioni ciò significa:

- L'orientamento legislativo dell'ordinanza «dichiarazione del legno» è progettato esplicitamente su «consumatore privato» quale consumatore finale ai fini dei consumatori. Nel settore delle costruzioni sono i committenti privati e i clienti finali privati.

### **La provenienza del legno dovrebbe essere conosciuta dal «consumatore finale» durante la decisione di acquisto.**

- L'orientamento legislativo dell'ordinanza non è formulato su «consumatore commerciale» (imprese, imprese di costruzione, società immobiliari, consorzi di costruzione, e simili)
- L'orientamento legislativo dell'ordinanza non è formulato su «filiera del legno». Per i clienti commerciali all'interno della catena di fornitura e di lavorazione (rivendita, commercio, business to business «B2B») la legge non prevede formalmente delle prescrizioni.
- Per l'adempimento presso il cliente finale è necessaria l'adeguata diffusione dell'origine all'interno della catena di fornitura (vedi tema: da dove provengono le informazioni?).

### **È sufficiente se la dichiarazione è disponibile sulla Homepage? (Produzioni individuali e piccole serie nella soluzione commerciale pagine 5, 9, 10, 11)**

No, la dichiarazione deve accompagnare l'offerta (in piè di pagina, in posizione del testo, foglio dichiarazione).

Base secondo ordinanza articolo 4 paragrafo 3:

Chi fornisce ai consumatori esemplari unici o piccole serie fino a 50 unità può informare i consumatori sul tipo e sull'origine del legno per mezzo di un documento commerciale allegato all'offerta. In tale documento commerciale paesi d'origine per ogni tipo di legno sono indicati in base alle informazioni relative all'acquisto dell'anno precedente.

### **Le porte sottostanno all'obbligo di dichiarazione? (Note pratiche pagina 7)**

No, le porte non sottostanno all'obbligo di dichiarazione.

Esse rientrano nell'ambito della voce di tariffa doganale 4418.2000, la quale non sottostà all'obbligo di dichiarazione. Questo significa che porte in combinazioni di derivati del legno e in legno massiccio non sono da dichiarare.

### **Le finestre sottostanno all'obbligo di dichiarazione?**

No, le finestre non sottostanno all'obbligo di dichiarazione.  
(voce di tariffa doganale 4418.1000)

### **Gli «elementi montanti» es. per finestre, sottostanno all'obbligo di dichiarazione?**

Elementi montanti che sottostanno all'obbligo di dichiarazione:

- Montanti in legno massiccio (legno pieno) sottostanno all'obbligo di dichiarazione. (Voce di tariffa doganale 4407)
- Montanti in legno massiccio giuntati a pettine (legno pieno) sottostanno all'obbligo di dichiarazione. (Voce di tariffa doganale 4407)

Elementi montanti che non sottostanno all'obbligo di dichiarazione:

- Montanti a lamella incollati con 3-5 strati non sottostanno all'obbligo di dichiarazione. (Voce di tariffa doganale 4419.9000)
- Montanti a lamella incollati con 3-5 strati e giuntati a pettine in lunghezza non sottostanno all'obbligo di dichiarazione. (Voce di tariffa doganale 4419.9000)



**VSSM** | Verband Schweizerischer  
Schreinermeister  
und Möbelfabrikanten

Gladbachstrasse 80  
8044 Zürich  
Telefon 044 267 81 00  
[www.vssm.ch](http://www.vssm.ch)